



COMUNE DI CASTEL DI TORA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DIRITTO
DI USO CIVICO DI PASCOLO E LEGNATICO
SUL TERRITORIO COMUNALE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di uso civico da parte della comunità locale determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, nonché le modalità di imposizione e riscossione dei canoni.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 Aprile 2015.



Indice

Articolo 1 – Principi generali	3
Articolo 2 – Eventuali adeguamenti alla norma generale	3
Articolo 3 – Campi di attuazione del regolamento	3
Articolo 4 – Regole generali	4
Articolo 5 – Zonizzazione del pascolo	4
Articolo 6 – Elenco degli assegnatari e durata della concessione	5
Articolo 7 – Richiesta di autorizzazione al pascolo	5
Articolo 8 – Consegna del pascolo e contributi	5
Articolo 9 – Norme di condotta e modalità di pascolo	6
Articolo 10 – Pascolo delle capre	7
Articolo 11 – Il pascolo del bestiame pericoloso	7
Articolo 12 – Punti di abbeverata	7
Articolo 13 – Accesso ai pascoli e ai boschi	7
Articolo 14 – Sospensione dell'autorizzazione	8
Articolo 15 – Divieti	8
Articolo 16 – Commissione tecnica per i pascoli	8
Articolo 17 – Interventi di gestione	8
Articolo 18 – Iniziative per il miglioramento dei prati-pascolo	8
Articolo 19 – Realizzazione d'infrastrutture di tipo precario	9
Articolo 20 – Diffusione delle informazioni	9
Articolo 21 – Sanzioni	9
Articolo 22 – Norma provvisoria e finale	10



Articolo 1 – Principi generali

Il presente regolamento si uniforma ai seguenti principi generali:

- rispetto della normativa nazionale e regionale di unitarietà ed indivisibilità del patrimonio civico inalienabilità se non per comprovati motivi di tutela ambientale del patrimonio civico,
- equità nell'accesso ed equa distribuzione delle risorse rispetto, ave non in contrasto con la norma e con il presente regolamento, delle tradizioni e delle consuetudini.

Questo Regolamento, quindi detta i principi per armonizzare le esigenze che nascono dall'amministrare la protezione e la conservazione del territorio secondo "criteri ecologici e di razionale zootecnia montana" con le esigenze che scaturiscono dall'uso civico di pascolo e di legnatico sulle terre di demanio civico comprese nel territorio del comune di Castel di Tora nel quadro delle consuetudini, delle tradizioni e dei regolamenti esistenti. Sempre in tal senso che devono essere intese anche le eventuali preclusioni al pascolamento che il comune può stabilire per alcuni pascoli o boschi gravati da Uso Civico soprattutto quando le formazioni forestali sono in rinnovazione: per i cedui si prevedono almeno sei anni di preclusione al pascolo dopo il taglio di fine turno e dieci anni per le fustaie dopo il taglio di sementazione è vietato il pascolo anche in occasione delle opere di rimboschimento fino a che la formazione forestale non si è ben affermata; mentre il pascolo non vede limitazione in occasione dei tagli di conversione all'alto fusto e nei diradamenti. La fruizione dei pascoli è inoltre regolamentata dal Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005 in particolare secondo quanto previsto negli articoli 106-107-108-109 e 110.

Le terre collettive, infatti, hanno rappresentato e rappresentano ancora la soluzione all'insopprimibile esigenza di vita delle popolazioni residenti, che nel passato è stata caratterizzata dal soddisfacimento dei bisogni primari anche per le persone più povere, mentre oggi si contraddistingue con l'esigenza di un ambiente più sano e più naturale con l'applicazione anche delle attività legate all'ecoturismo. L'Uso di questi terreni, quindi, resterebbe comunque Civico, sebbene si apra una nuova tipologia rispetto agli usi civici tradizionali.

Questo Regolamento, pertanto, è un regolamento di norme tecniche per l'Uso Civico di pascolo e legnatico sulle terre di demanio civico comprese nel territorio che protegga e conservi l'ambiente anche per perpetuare l'uso civico stesso.

Articolo 2 – Eventuali adeguamenti alla norma generale

Il presente Regolamento recepisce le norme attualmente vigenti in materia di: salute degli animali, igiene degli allevamenti, tutela del patrimonio boschivo naturale e tutela degli assetti idrogeologici.

Qualora la norma generale dovesse variare, in caso di contrasto, il presente regolamento è automaticamente adeguato alla modifica sopravvenuta.

Articolo 3 – Campi di attuazione del regolamento

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono definiti: Uso civico di pascolo e legnatico: la consuetudine e la tradizione della comunità locale all'esercizio del pascolo e del legnatico inteso come la raccolta della legna spontaneamente caduta a terra. Titolari dell'uso civico sono i cittadini di Castel di Tora residenti nel comune.



L'uso civico è esercitato sulla base del nucleo familiare, il Fabbisogno familiare è così definito: per nuclei fino a 4 persone conviventi: 2 bovini adulti, 10 ovini caprini (totale 4.5 UBA); 100 quintali di legna (= 10,00m³ oppure 20metri steri); per nuclei familiari da 4 a 6 persone maggiorazione del 25%; per i nuclei superiori a 6 persone maggiorazione del 50%. Beni gravati da uso civico: sono gravati da uso civico tutti i fondi rustici di proprietà comunale e quelli di proprietà privata dove non si è proceduto all'affrancazione riportati nell'elenco dei terreni assoggettati ad uso civico è conservato presso il comune. La proprietà comunale può essere fruita con il pascolo applicando il Carico ottimale di bestiame che è di 0,90 UBA/Ha per i pascoli e 0,20 UBA/Ha per i boschi dove è possibile esercitare il pascolo. Solo nel caso che si verificano situazioni particolari con espressa autorizzazione del Comune è possibile applicare il carico massimo che è di 1.5 UBA/Ha per i pascoli e 0.25 UBA/ha per i boschi. Il carico massimo totale di bestiame per i terreni assoggettati ad uso civico è dato dalla formula **$N^{\circ}Ha \text{ pascoli} \times Ubamax + Habosco \times Ubamax$** . Non è possibile il superamento del carico massimo. In caso di fabbisogno totale superiore al carico massimo ammesso, le decurtazioni verranno effettuate in modo proporzionale.

Articolo 4 – Regole generali

L'esercizio dell'uso civico avviene in conformità con la loro destinazione colturale. Non è ammesso il pascolo sui terreni adibiti a prato permanente se prima non è stato effettuato lo sfalcio. E' ammesso l'allevamento dei suini allo stato semibrado questi animali però devono pascolare nei boschi non in rinnovazione e negli arbusteti e fatto loro divieto di pascolare nei cotici erbosi a prato e prato naturale poiché il grufolamento danneggia gli apparati radicali delle erbe e ne compromette la ricrescita. L'Uso civico di legnatico è esercitato in modo indiviso attraverso l'autorizzazione permanente alla raccolta della legna caduta a terra per cause naturali. E' ammesso l'uso civico ai non residenti solo per il pascolo dietro corresponsione di un canone stabilito annualmente per capo di bestiame dalla Giunta Comunale. L'utilizzo dei beni di uso civico di pascolo da parte dei non residenti è ammesso solo qualora non pervengano entro la data del 10 novembre richieste di utilizzo da parte dei residenti oppure le richieste siano poche e vi è un esubero di pascolo; mentre l'uso civico di legnatico non può essere concesso ai non residenti. L'assegnazione dell'uso civico di pascolo avviene secondo questi criteri previa richiesta dell'interessato: soddisfacimento del fabbisogno familiare dei residenti, se vi sono ulteriori pascoli da assegnare si procederà all'assegnazione sempre ai residenti che hanno una quantità di bestiame superiore a quella del fabbisogno familiare soddisfatta questa esigenza si assegneranno i pascoli ai non residenti. Non è ammessa la realizzazione di fabbricati nei lotti assegnati. È ammessa previa autorizzazione comunale e nulla osta della Riserva Naturale la realizzazione di capanne e ripari temporanei.

Articolo 5 – Zonizzazione del pascolo

Il patrimonio civico a pascolo è suddiviso in zone che vengono assegnate al singolo avente diritto. Ogni zona è di estensione tale da soddisfare il fabbisogno di nucleo familiare. Le zone o comprese vengono, di norma, delimitate con recinzioni fisse o mobili da porre in opera a cura dell'assegnatario ma possono essere fruita anche con gli altri metodi di pascolamento previsti nel P.G.A.F. come ad esempio il pascolamento semibrado. Le recinzioni devono essere realizzate in modo tale da consentire il passaggio della fauna selvatica. Qualora una recinzione venga posta lungo un sentiero, deve essere realizzata una *passina* apribile e di larghezza tale da non costituire un ostacolo per l'escursionista e gli altri fruitori. Le zone da destinare al pascolo vengono stabilite annualmente entro il 30 settembre presso la casa comunale è esposta la cartografia delle zone o comprese e per ognuna di queste è indicata la qualità



(pascolo, prato pascolo, bosco) Per sopraggiunte cause naturali non prevedibili o forme di degrado il comune può interdire temporaneamente il pascolamento in determinate zone o in toto e modificare in senso più restrittivo la durata della stagione pascoliva. Sono esclusi dal pascolo tutti i boschi percorsi dal fuoco per un periodo di 5 anni dall'evento calamitoso.

Articolo 6 – Elenco degli assegnatari e durata della concessione

Presso il comune è istituito l'elenco dei beneficiari del pascolo e del legnatico questo ultimo è esercitato in modo indiviso e perenne. Il pascolo viene assegnato annualmente entro il 30 marzo di ogni anno. Nell'elenco degli assegnatari sono riportati:

- le generalità degli assegnatari;
- lotti assegnati per il pascolo e per l'eventuale sfalcio;
- specie al pascolo;
- numero di capi.

L'assegnazione ha durata quinquennale per chi fa richiesta dell'uso civico, non è cedibile e scade al termine della stagione pascoliva.

Articolo 7 – Richiesta di autorizzazione al pascolo

La richiesta di utilizzo deve pervenire entro il 1 marzo di ogni anno su apposito modulo disponibile presso il comune.

Nella richiesta l'allevatore dovrà indicare:

- le proprie generalità,
- quelle del personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo,
- il numero di capi di bestiame complessivo,
- la località dove esercitare il pascolo,
- il numero del registro di stalla,
- il codice aziendale e le certificazioni sanitarie che dimostrano la buona salute degli animali,
- i dati identificativi numero del marchio auricolare o microchip o altro perché il bestiame al pascolo deve essere sempre identificabile e riconducibile al proprietario.

Entro il 15 aprile di ogni anno il comune comunica al richiedente l'esito della richiesta ed il lotto assegnato. Almeno una settimana prima della monticazione il proprietario dovrà comunicare: le generalità del personale addetto alla custodia del bestiame se vi sono state variazioni.

Articolo 8 – Consegna del pascolo e contributi

Accertata la regolarità dell'istanza il comune provvede all'assegnazione del lotto per il pascolo. Prima della monticazione l'assegnatario è tenuto al versamento di una fida pari a:

- | | |
|---|---------|
| ▪ bovini di età inferiore a 8 mesi | € 0,00 |
| ▪ bovini maschi con età compresa tra 8 e 24 mesi | € 7,50 |
| ▪ bovini maschi con età superiore ai 24 mesi | € 15,00 |
| ▪ bovini femmina con età compresa tra 6 e 24 mesi | € 7,50 |



▪ vacche nutrici	€ 15,00
▪ vacche da latte	€ 15,00
▪ pecore	€ 2,50
▪ capre	€ 4,00
▪ muli	€ 15,00
▪ somari	€ 2,50
▪ cavalli	€ 15,00
▪ tori	€ 15,00

Tali importi sono raddoppiati per il bestiame che eccede dal fabbisogno familiare e per i non residenti; mentre i residenti che conducono ai pascoli il bestiame per il fabbisogno familiare dovranno pagare annualmente una quota forfetaria di 50,00 euro.

Nel caso di allevatori non residenti il comune può annualmente stabilire il canone di affitto per il pascolo anche mediante gara pubblica tenuta con il metodo delle offerte segrete in aumento ed aggiudicando il lotto pascolivo al migliore offerente.

Nel caso di aziende agricole operanti sul territorio comunale da almeno 5 anni, i cui titolari non sono residenti nel comune, si applicano le stesse regole applicate ai residenti.

Articolo 9 – Norme di condotta e modalità di pascolo.

Il bestiame al pascolo deve essere identificabile tramite orecchino o microchip. Il pascolo dell'erba deve essere accurato e completo sull'intera superficie del lotto, senza provocare danno al cotica erboso. L'assegnatario, nell'ambito del lotto assegnato è tenuto prima della riconsegna del pascolo allo sfalcio delle specie non pabulari e/o infestanti.

Sono ammesse le seguenti modalità di pascolo, nell'ambito del lotto assegnato:

- pascolamento continuo estensivo o pascolamento libero sui pascoli assegnati (il carico animale è commisurato all'intera disponibilità foraggiera dei periodi meno favorevoli e la durata della stagione pascoliva);
- pascolamento continuo intensivo (il carico è fatto variare in funzione dell'intensità di crescita dell'erba con ampliamenti e restringimenti della superficie a disposizione degli animali, mediante apertura e chiusura degli accessi alle sezioni);
- pascolamento turnato (l'area complessiva è suddivisa in un certo numero di sezioni su ciascuna delle quali gli animali stazionano soltanto per un solo periodo definito, consentendo all'erba un periodo di ricrescita indisturbata); pascolamento turnato a rotazione (è come il pascolamento turnato, ma sono consentite ulteriori utilizzazioni delle sezioni);
- pascolamento razionato (le sezioni di pascolo sono dimensionate per le esigenze della mandria relative ad una sola giornata o ad una sua parte).

Il comune può istituire una commissione per la gestione dei pascoli la quale esamina lo stato dei pascoli, la loro gestione e può proporre metodi di fruizione alternativi sempre finalizzati alla tutela dell'ecosistema può fare anche presente che è necessario interdire per l'anno in corso o permanentemente la modalità del pascolamento libero.



Articolo 10 – Pascolo delle capre

Il pascolo delle capre è ammesso solo nelle zone a maggiore fertilità dove non vi siano fenomeni in atto di erosione del manto erboso e di sovra pascolo. Possono essere frequentati con carichi opportuni i boschi e gli arbusteti.

Comunque per il pascolo delle capre vanno individuate delle precise sezioni ove pascolare.

Articolo 11 – Il pascolo del bestiame pericoloso

Ai fini dell'incolumità è vietato lasciare sciolti al pascolo tori, equini, ovini ed altri animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere, se non in opportune aree di pascolo che siano convenientemente recintate da efficienti chiudende, anche mobili, in modo da rendere impossibile la fuoriuscita del bestiame.

Articolo 12 – Punti di abbeverata

È facoltà del beneficiario realizzare previa autorizzazione del comune e Nulla Osta della Riserva punti di abbeverata fissi o mobili.

Le derivazioni e prese d'acqua realizzate presso fonti e fontanili dovranno in ogni caso garantire un getto di acqua pulito non contaminato dagli animali. Colui che esercita l'uso civico può fruire dei fontanili, delle fonti dei ruscelli e degli altri punti d'acqua che si trovano nel territorio. Può trasportare presso i pascoli anche l'acqua qualora vi sia penuria di quella naturale.

Articolo 13 – Accesso ai pascoli e ai boschi

L'accesso del bestiame ai pascoli avviene attraverso la viabilità rurale esistente; l'accudiente ed il beneficiario possono, qualora la viabilità lo consenta, raggiungere il pascolo con mezzi meccanici di ridotte dimensioni e/o con moto da cross. Agli stessi è consentito trasportare acqua e foraggio eventualmente anche decespugliando le piste di accesso.

Non è consentito, al di fuori della viabilità esistente l'accesso ai boschi per l'uso civico di legnatico.

La targa dei mezzi usati va comunicata al comune e alla riserva naturale.



Articolo 14 – Sospensione dell'autorizzazione

Il comune ha la facoltà di sospendere l'autorizzazione quando l'allevatore sia responsabile in caso di danni ai beni del demanio civico e/o all'ambiente naturale, d'inosservanza delle direttive sulla sorveglianza del bestiame, d'inosservanza delle norme del presente regolamento.

Lo stesso divieto può essere applicato a coloro che esercitano in modo improprio l'uso civico di legnatICO cioè eseguono ad esempio prelievi superiori a quelli consentiti, abbattano alberi, fanno un uso commerciale del legname.

Articolo 15 – Divieti

È vietata l'immissione di bestiame non preventivamente autorizzato privo di marca auricolare e non iscritto nei registri di stalla.

E' vietato il pascolo brado.

Articolo 16 – Commissione tecnica per i pascoli

Il Comune può istituire una commissione per la gestione dei pascoli che ha lo scopo di monitorare lo stato dell'ecosistema e valutare annualmente le immissioni di bestiame e coadiuvare gli uffici comunali all'esame dei documenti presentati dagli allevatori.

Articolo 17 – Interventi di gestione

I programmi e gli interventi di gestione sui beni gravati da Uso Civico, volti a conseguire la migliore tutela, conservazione, manutenzione e valorizzazione degli stessi, sono stabiliti dal comune con appositi progetti di miglioramento e conservazione che possono essere proposti anche da persone esterne, il comune può chiedere agli allevatori o ad altri un contributo per progetti o interventi finalizzati alla pianificazione, alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni di Uso Civico compresi nel proprio territorio.

Articolo 18 – Iniziative per il miglioramento dei prati-pascolo

Si possono intraprendere da parte degli allevatori previa autorizzazione comunale le seguenti iniziative finalizzate al miglioramento dei pascoli: la mandratura (dei bovini) e stabbiatura (degli ovini) notturna si può effettuare soltanto su aree a pendenza limitata per mezzo di recinzioni mobili; devono essere previsti circa 4-5 m² per notte per ogni capo bovino o equino e circa 1-2 m² per notte per ogni capo ovino o caprino; l'area deve essere ruotata ogni 2 o 3 giorni.



Le aree dei pascoli invase da arbusti di modesta taglia possono essere gestite mediante la tecnica degli alti carichi istantanei (50-100 animali per ettaro per almeno 25.000 kg di Peso Vivo) al fine di ottenere contemporaneamente un elevato prelievo poco o nulla selettivo, un'azione di calpestamento delle specie arbustive da eliminare e la restituzione delle deiezioni. È ammessa la combinazione di specie animali diverse (bovini, caprini, ovini, equini) per un effetto più immediato sugli arbusti e migliorativo per l'insediamento delle specie erbacee tipiche dei pascoli. Sono ammesse le concimazioni azotate mediante integrazione alimentare (aumenta la restituzione dell'azoto attraverso le deiezioni, la qual cosa favorisce la competizione delle graminacee); è altresì ammesso l'apporto di sali fosfatici monosodici e monocalcici solo mediate rulli collocati ai punti sale sul pascolo (per ottenere effetti positivi sono sufficienti anche modesti arricchimenti di fosforo al suolo). Per migliorare la copertura e la qualità del cotico, si può ricorrere al pascolamento differito (per ottenere un maggiore apporto di semi delle specie desiderate, facendo avanzare la granigione e la disseminazione) associato a utilizzazioni razionali e intense (per consentire una migliore germinazione del seme), oppure si può ricorrere al pascolamento interrotto (per evitare un'eccessiva disseminazione delle specie più precoci che non sempre presentano le migliori caratteristiche pabulari). Sono fatte salve le prescrizioni derivanti dalle normative di conservazione della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

Articolo 19 – Realizzazione d'infrastrutture di tipo precario

Durante la stagione del pascolamento, gli assegnatari possono essere autorizzati dal comune con il quale verrà anche concordato il luogo del posizionamento, a realizzare infrastrutture di tipo precario, da utilizzarsi esclusivamente per il riparo degli addetti ai lavori e per il ricovero e la custodia del bestiame. Con analoghe modalità, potranno essere predisposte altre infrastrutture precarie quali abbeveratoi per il bestiame, recinzioni, recinti per la cattura, incastrini per tener fermi gli animali durante interventi terapeutici e altro, punti per la distribuzione del sale e punti per il riposo.

Al termine della stagione del pascolamento, gli assegnatari dovranno rimuovere tutte le infrastrutture di che trattasi.

Articolo 20 – Diffusione delle informazioni

Tutte le disposizioni e indicazioni sui pascoli e sulla raccolta della legna secca sono rese note mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune

Articolo 21 – Sanzioni

Gli assegnatari del pascolo e/o dello sfaldo dell'erba o della raccolta del legname che si sono resi responsabili d'infrazioni alle norme del presente regolamento, sono soggetti a sanzione. La sanzione pecuniaria sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e sarà variabile tra un minimo ed un massimo e verrà calcolata in base al Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005. Oltre alla sanzione pecuniaria in casi di reiterato malo comportamento sarà sempre applicata anche la sanzione accessoria che può portare alla sospensione dell'esercizio dell'Uso Civico per un periodo di tempo compreso tra uno e cinque anni.



L'ammontare delle singole sanzioni sarà indicato dal comune tenendo conto del rispetto delle normative vigenti.

Articolo 22 – Norma provvisoria e finale

Il presente regolamento abroga ogni e qualsiasi regolamento preesistente.

Con l'approvazione del presente regolamento cessano tutti gli effetti giuridici di quanto preesistente.

Il presente regolamento estingue ogni e qualsiasi diritto da chiunque vantato relativamente ai beni comunali gravati da uso civico.